



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 98 /CS del 15 MAR. 2013	OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'USO E LA DISTRIBUZIONE DELL' ACQUA POTABILE – PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
-------------------------------	--

L'anno duemila Trecento il giorno quindici alle ore 15,30
del mese di Marzo nel Palazzo di Città, il Commissario Straordinario,
Dott.ssa Margherita Rizza, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana
n.446/Serv. 1°/S.G.del 20.09.2012, con i poteri della Giunta Municipale, su proposta del
Amministratore Delegato ha adottato la deliberazione in oggetto specificata.

Assiste il

Segretario Generale Dott. Benedetto Buscemi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Giunta Municipale;

Vista la proposta, di pari oggetto n. 7174 Sett. 3° del 24/01/2013;

Visti i parerei favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 12, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
19 MAR 2013 fino al 03 APR 2013 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

19 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 19 MAR. 2013 al 03 APR. 2013
senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 19 MAR. 2013 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 19 MAR. 2013 senza opposizione / con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da:

Ragusa, li 19 MAR. 2013

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO PUBBLICO C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalzone)

Parte integrante del sostanziale alla
Delibera Giunta - Straord.
N° 78 /C.S. del 15 MAR. 2013

11-03-2013



Lettura bim

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	3°
Gestione servizi Contabili e Finanziari	

Prot. n. 7174 Sett. 3° del 24/01/2013

Proposta di Deliberazione per il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale

OGGETTO: **APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'USO E LA DISTRIBUZIONE DELL' ACQUA POTABILE – PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il sottoscritto Dott.ssa Cettina Pagoto, Dirigente del Settore 3°, propone al Commissario Straordinario il seguente schema di deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che il regolamento per l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile, approvato con delibera 723 del 25/10/1984, necessita di modifiche e integrazioni in quanto nel corso di questi anni sono state emanate leggi in materia di finanza pubblica, conseguentemente sono state adottate deliberazioni di Giunta Municipale e impartite disposizioni al fine di dare strumenti agli operatori del settore per risolvere alcune delle problematiche connesse al servizio idrico integrato.

Visto l'art. n.15 della legge n.36 del 05 Gennaio 1994, secondo cui nella riscossione dei canoni idrici di cui sopra si terrà conto anche dei servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione e allo scarico delle acque reflue per cui il REGOLAMENTO modificato avrà la seguente denominazione: "REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO";

Dato atto che ai sensi della legge 448/98 secondo cui con decorrenza 01/01/1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa essendo rapportato al volume di acqua scaricata, direttamente collegato al servizio idrico;

Vista la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.96 depositata in data 04/01/2005 che stabilisce il principio in base al quale il servizio di depurazione delle acque reflue costituisce un servizio pubblico irrinunciabile e il relativo canone è dovuto indipendentemente dall'effettiva utilizzazione del servizio;

Vista la successiva sentenza della Corte Costituzionale n° 335/2008 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 14 comma 1 legge del 5 gennaio 1994 n°36 (Disposizioni in materie di risorse idriche) sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n° 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi". Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1 (primo periodo) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (Norme in materia ambientale).

Visto il successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 settembre 2009 recante "Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta al servizio di depurazione ed in particolare l'articolo 7, comma 5 prevede l'individuazione di ulteriori risorse finanziarie eventualmente necessarie affinchè gli oneri derivanti dall'obbligo di restituzione non rechino pregiudizio al principio della integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio, ponendo gli oneri esclusivamente in capo agli utenti serviti dagli impianti di depurazione;

Visto l'articolo 10 comma 11 del decreto legge 70/2011 che stabilisce: " le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici debbano perseguire la finalità di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici";

Visto il successivo d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell'art. 21, comma 19, del decreto legge 201/2011 che specifica all'art. 2, comma 1, che le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas perseguono altresì le seguenti finalità:

- a) Garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;
- b) Definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;
- c) Tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;
- d) Gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;
- e) Attuazione dei principi comunitari "recupero integrale dei costi" compresi quelli ambientali, ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e dell'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE";

Ritenuto necessario adottare le modifiche al regolamento per l'uso e la distribuzione dell'acqua potabile" approvato con delibera 723 del 25/10/1984, come riportate nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 15 della legge n° 36 del 05/01/1994 secondo cui nella riscossione dei canoni idrici si terrà conto dei servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione e allo scarico delle acque reflue per cui il regolamento modificato avrà la seguente denominazione: "Regolamento per il servizio idrico integrato", esercitando la potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97, così come previsto dall'art.14 comma 6 dello stesso D.Lgs.23/2011:

Visto l'art. 1 comma 169 L. n° 296/2006;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 12, della L. R. n° 44/91 e successive modifiche;

DELIBERA

1) di proporre al Consiglio Comunale di approvare le modifiche al "Regolamento per l'uso e la distribuzione di acqua potabile" comprensivo dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs. 446/97, così come previsto dall'art.14 comma 6 dello stesso D.Lgs.23/2011;

2) il regolamento modificato avrà la seguente denominazione: "**Regolamento per il servizio idrico integrato**", ai sensi dell'art. 15 della legge n° 36 del 05/01/1994 secondo cui nella riscossione dei canoni idrici si terrà conto dei servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione e allo scarico delle acque reflue;

3) di dare atto che il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dall' 01.01.2013;

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa II, 26-1-2013

Il Dirigente

Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né' indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II,

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di:

Va imputata al cap.

Ragusa II, 26-1-2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Da dichiarare di immediata esecuzione

Si esprime parere favorevole
in ordine alle legittimità

Ragusa, 26-03-2013

Il Segretario Generale
dott. Benedetto Buscema

Allegati – Parte integrante:

- 1) Regolamento per il servizio idrico integrato.
- 2)
- 3)
- 4)

Ragusa II, 26-1-2013

Il Responsabile del Procedimento

[Signature]

Il Cappo Settore

[Signature]

del Comune di Ragusa.

In 58105 del 10/10/1984

**PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'USO E LA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE APPROVATO CON DELIBERA 723 DEL 25/10/1984. IL NUOVO
REGOLAMENTO, AI SENSI DELLA LEGGE 448/98, AVRA' LA SEGUENTE
DENOMINAZIONE:**

"REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO"

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
TITOLO I°	TITOLO I°
<p>Gestione dell'acquedotto e sistema di distribuzione dell'acqua</p> <p>Art.1</p> <p>GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA CONCESSIONE</p> <p>Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Ragusa è gestito in economia. La concessione e distribuzione dell'acqua potabile è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.</p>	<p>Gestione dell'acquedotto e sistema di distribuzione dell'acqua</p> <p>Art.1</p> <p>GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA CONCESSIONE</p> <p>Vedi testo vigente</p>
<p>Art.2</p> <p>SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE</p> <p>L'acqua è prioritariamente distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la distribuzione per altri usi, sono quindi istituite due categorie di concessioni;</p> <p>1. 1^a categoria – utenze domestiche Appartengono alla 1^a categoria gli utenti che consumano l'acqua potabile per il solo uso domestico. Sono equiparate alle utenze domestiche le comunità che non esercitano attività commerciali o, comunque, aventi fini di lucro. Il quantitativo di acqua quale minimo fondamentale per gli usi domestici è stabilito in mc.60 annuali, da fatturare a tariffa agevolata. Il quantitativo minimo contrattuale garantito dall'utente determinato in mc.110 annuale sono stabilite tre fasce di penalizzazione; 1^a fascia oltre mc.110 e fino a mc.160 2^a fascia oltre mc.160 e fino a mc.210 3^a fascia oltre mc.210 Il quantitativo di acqua considerato quale minimo fondamentale per gli usi domestici, ai fini della determinazione dei consumi a tariffa agevolata, nel caso di condomini serviti da unico contatore, è rappresentato dal prodotto del numero degli appartamenti per il quantitativo minimo summenzionato. Allo stesso modo si procede per la</p>	<p>Art.2</p> <p>SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE</p> <p>L'acqua è prioritariamente distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la distribuzione per altri usi, sono quindi istituite due categorie di concessioni;</p> <p>1. 1^a categoria – utenze domestiche Appartengono alla 1^a categoria gli utenti che consumano l'acqua potabile per il solo uso domestico. Sono equiparate alle utenze domestiche le comunità che non esercitano attività commerciali o, comunque, non aventi fini di lucro. Per le utenze domestiche sono applicati: il canone fisso, il canone per la fognatura e per la depurazione e le fasce tariffarie per scaglioni di consumo di cui all'allegato A in calce al presente regolamento.</p> <p>1. 2^a categoria: utenze normali non domestiche. Appartengono a questa categoria le utenze riferite ad esercizi di attività commerciali, artigianali, ecc. Per i canoni e le tariffe vedi allegato A.</p>

<p>determinazione dei consumi da fatturare a tariffa base e a tariffa da penalizzare.</p> <p>Per le comunità l'equiparamento ad unità appartamento si determina dividendo per cinque il numero delle presenze medie calcolate su base annuale.</p> <p>2. 2^ categoria: utenze normali non domestiche.</p> <p>Appartengono alla 2^ categoria tutte le altre utenze.</p> <p>Il quantitativo contrattuale garantito dall'utente viene determinato in mc.200 annuale da fatturare anche per quantitativi non consumati.</p>	
---	--

TITOLO II° Norme per le concessioni e per la stipula del contratto di concessione	TITOLO II° Norme per le concessioni e per la stipula del contratto di concessione
<p style="text-align: center;">Art.3</p> <p>NORME PER LA CONCESSIONE</p> <p>La concessione per l'uso dell'acqua viene rilasciata al proprietario dell'immobile. Di norma viene proposta una utenza per ogni condominio o fabbricato. A giudizio insindacabile del Comune potrà essere autorizzata più di una utenza per condominio o fabbricato quando la fornitura dell'acqua sia destinata contemporaneamente alle categorie di utenza previste dall'art.2. Nel caso in cui per effettuare lo appressamento si renderà necessario attraversare terreni di privati non fornite di rete idrica comunale; il richiedente la concessione dovrà fornire al Comune il nulla osta del proprietario del fondo per servitù dell'acquedotto.</p>	<p style="text-align: center;">Art.3</p> <p>NORME PER LA CONCESSIONE</p> <p>L'allaccio idrico può essere richiesto per ogni unità immobiliare (allaccio singolo) oppure direttamente dal condominio, ove costituito (allaccio condominiale). Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune. La domanda potrà essere sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal proprietario; • dall'usufruttuario; • dal legale rappresentante nel caso di persone giuridiche; • da altri aventi titolo (persone autorizzate a mezzo procura o delega debitamente sottoscritta con allegato documento di riconoscimento del proprietario impossibilitato a sottoscrivere l'istanza e il contratto). <p>A giudizio insindacabile del Comune potrà essere autorizzata più di una utenza per condominio o fabbricato quando la fornitura dell'acqua sia destinata contemporaneamente alle categorie di utenza previste dall'art.2. Nel caso in cui per effettuare lo appressamento si renderà necessario attraversare terreni di privati non fornite di rete idrica comunale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il richiedente la concessione dovrà fornire al Comune il nulla osta del proprietario del fondo per servitù dell'acquedotto.

<p style="text-align: center;">Art.4</p> <p>DOMANDA DI CONCESSIONE</p> <p>I contratti di concessione dell'acqua vengono redatti sull'apposito modulo predisposto dall'ufficio idrico del Comune, nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via ed il numero civico dello stabile, le generalità del proprietario, o del rappresentante del condominio o di persone giuridiche;</p>	<p style="text-align: center;">Art.4</p> <p>DOMANDA DI CONCESSIONE</p> <p>Le istanze di concessione dell'acqua vengono redatte sull'apposito modulo predisposto dall'ufficio idrico del Comune, nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via ed il numero civico dello stabile, le generalità del proprietario, o del rappresentante del condominio o di persone giuridiche o di altri soggetti aventi titolo a sottoscrivere l'istanza .</p>
<p style="text-align: center;">Art.5</p> <p>CONTRATTO DI CONCESSIONE</p> <p>I contratti di concessione dell'acqua vengono redatti sotto la forma di scrittura privata in unico originale, vengono firmati dal rappresentante del comune e dal richiedente ed hanno validità ordinaria di anni uno a partire dalla data della stipula del contratto.</p> <p>La concessione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta per iscritto con raccomandata con a.r. fatta pervenire al Comune almeno un mese prima della scadenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art.5</p> <p>CONTRATTO DI CONCESSIONE</p> <p>I contratti di concessione dell'acqua vengono redatti sotto la forma di scrittura privata in originale e copia per l'utente. Vengono firmati dal rappresentante del comune e dal richiedente ed hanno validità ordinaria di anni uno a partire dalla data della stipula del contratto.</p> <p>La concessione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta per iscritto con raccomandata con A.R. fatta pervenire al Comune almeno un mese prima della scadenza.</p> <p>Nel caso di prese provvisorie concesse a circo o/e luna park l'Ufficio farà pagare l'effettivo consumo se monitorato da un tecnico del Comune, oppure un consumo medio forfettario pari a mc 200;</p> <p>Allacci abusivi:</p> <p>Il contratto dell'utente di fatto già allacciato alla rete idrica comunale viene regolarizzato a partire dalla data dell'atto di acquisto e nel caso di cooperative dalla data del verbale di consegna dell'alloggio. I consumi verranno calcolati applicando mc 64 pro capite per il numero dei residenti per ogni anno. Se il contatore è già installato si conteggiano i mc indicati sul contatore rilevati a mezzo lettura con certificazione fotografica.</p>
<p style="text-align: center;">Art.6</p> <p>VINCOLI E REVOCHES</p> <p>E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contemplate nel presente regolamento derivanti da palesi considerazioni di pubblico interesse o da imprescindibili sopravvenute esigenze.</p> <p>Nel caso di concessione dell'acqua per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi momento la concessione per cause eccezionali</p>	<p style="text-align: center;">Art.6</p> <p>VINCOLI E REVOCHES</p> <p>Vedi testo vigente</p>

di erogazione o di servizio o da altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare insindacabilmente.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di erogazione e per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di lavori.

Art. 7

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

La concessione viene rilasciata previo pagamento della tassa di appressamento stabilita in £. 30.000, oltre al versamento, a garanzia degli impegni assunti, di un deposito infruttifero pari all'importo del canone minimo contrattuale dovuto dall'utente di cui all'art. 2.

In caso di morosità nel pagamento del canone di utenza, il Comune è autorizzato ad incamerare il deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dalle norme regolamentari e dalle leggi.

Il deposito allo scadere del contratto sarà conteggiato in conto del consumo finale, l'eventuale eccedenza a credito dell'utenza verrà rimborsata.

Art. 7

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

I documenti da allegare, occorrenti per effettuare un nuovo allaccio sono indicati nell'allegato A che si trova in calce al presente regolamento.

Abitazioni in Sanatoria:

L'utente che chiede un nuovo allaccio per una abitazione che sarà servita dalla rete idrica comunale deve esibire, ai sensi del DPR 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", la copia della domanda di sanatoria e copia di tutti i versamenti o la concessione edilizia in sanatoria.

Spese per allaccio

Le spese necessarie per l'esecuzione dell'allaccio (sopralluogo, scavi, ripristini, giunti, pezzi speciali, rubinetti e mano d'opera) sono evidenziate nel Tariffario dei Servizi Idrici di cui all'Allegato 'A' e sono a totale carico del richiedente.

La Giunta Comunale, annualmente con proprio atto approva il Tariffario dei Servizi Idrici erogati direttamente dal Comune o da Ditta convenzionate. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe e i prezzi in vigore nell'anno precedente. Qualsiasi attività e/o prestazioni previste dal Tariffario dei Servizi verranno proposte all'Utente con apposito preventivo di spesa da siglare per accettazione prima dell'erogazione delle stesse. I costi verranno addebitati nelle successive fatturazioni, anche a rate, se previsto.

Spese di impianto

Per la stipula del contratto l'Utente è tenuto a pagare le somme, previste nel Tariffario dei Servizi Idrici, per la realizzazione dell'impianto da collegare alla rete di distribuzione esterna a valle del punto di consegna. Tale importo deve essere preventivamente accettato dall'Utente con la sottoscrizione del relativo preventivo.

	<p>Canoni idrici</p> <p>La concessione dell'acqua è soggetta al pagamento dei canoni idrici calcolati sulla base del consumo effettivo di acqua ed al pagamento di una quota fissa annua, secondo le tariffe deliberate in conformità ai pareri, ai criteri e ai limiti stabiliti dalle norme vigenti.</p> <p>In particolare, ai sensi dell'art. n.15 della legge n.36 del 05 Gennaio 1994, nella riscossione dei canoni idrici di cui sopra si terrà conto anche dei servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione e allo scarico delle acque reflue.</p>
<p>Art. 8</p> <p>VOLTURA DELL'UTENZA</p> <p>In caso di passaggio di proprietà dell'immobile il subentrante deve dare comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. per la voltura dell'utenza, entro un mese dal verificarsi della condizione.</p> <p>Il subentrante è tenuto al pagamento della tassa di appressamento e ad effettuare il deposito a garanzia previsti dall'art. 7.</p> <p>La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere la concessione dell'acqua e di procedere alla chiusura della presa.</p> <p>La voltura avrà vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra descritti.</p>	<p>Art. 8</p> <p>VOLTURA DELL'UTENZA</p> <p>In caso di passaggio di proprietà dell'immobile il subentrante deve dare comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. per la voltura dell'utenza, entro un mese dal verificarsi della condizione.</p> <p>Il subentrante per effettuare la voltura deve presentare i documenti di cui all'Allegato A:</p> <p>Voltura d'ufficio:</p> <p>In caso di mancata denuncia da parte del subentrante (oltre al diritto che il Comune può esercitare di sospendere la concessione dell'acqua e di procedere alla chiusura della presa) l'Ufficio Idrico Amministrativo può effettuare la voltura d'ufficio a nome del nuovo proprietario addebitando le spese sopra elencate nella prima fatturazione utile, sanando in tal modo situazioni irrisolte da anni.</p> <p>Decesso dell'Intestatario del Contratto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di morte dell'intestatario dell'utenza i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto. 2. Gli eredi sono tenuti, entro 60 giorni dal decesso, a fare la voltura del contratto ad uno degli stessi allegando la documentazione di cui all'art. 3, nel caso non sia già in possesso dell'Amministrazione. 3. Qualora, invece il Comune venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli eredi, il contratto sarà risolto d'ufficio.

TITOLO III° Opere di presa e installazione apparecchi di misura	TITOLO III° Opere di presa e installazione apparecchi di misura
<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>TIPI DEGLI APPARECCHI DI MISURA</p> <p>L'apparecchio misuratore del consumo dell'acqua dovrà essere fornito a cura e spese dell'utente.</p> <p>Il tipo e il calibro dell'apparecchio di misura saranno stabiliti dall'ufficio tecnico del Comune in relazione alla natura della concessione.</p> <p>L'apparecchio di misura dovrà essere alloggiato in apposita nicchia predisposta dall'interessato e collocato in apposito posto stabilito dall'ufficio tecnico del Comune in modo da consentire la facile lettura del consumo registrato.</p> <p>Il comune ha facoltà di imporre il cambio del posto dell'apparecchio di misura a cura e spese dell'utente, qualora lo stesso venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche.</p> <p>La proprietà degli apparecchi di misura resta sempre al Comune mentre sarà a carico dell'utente la custodia e manutenzione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>TIPI DEGLI APPARECCHI DI MISURA</p> <p>Fornitura ed Installazione Apparecchi di Misura</p> <p>Tutte le utenze saranno munite di un contatore, che sarà fornito ed installato esclusivamente a cura del Comune o di loro incaricati che, unilateralmente, ne sceglierà la tipologia ed il diametro. Il costo per la fornitura e/o del noleggio del contatore idrometrico, nonché di eventuali apparecchiature elettroniche atte alla telelettura e della loro ordinaria manutenzione, è riportato nel Tariffario dei Servizi Idrici di cui all'Allegato 'A', e sarà a totale carico degli Utenti. Il contatore sarà collocato nella posizione prestabilita e concordata col personale dell'Ufficio Acquedotto; essa dovrà essere comoda per le letture e per le operazioni di manutenzione; ogni modifica della collocazione del contatore nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso dell'Ufficio Acquedotto.</p> <p>Tutti i contatori saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'Ufficio Acquedotto.</p> <p>L'utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Ufficio acquedotto, tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura. Deve, inoltre, mettere a disposizione dell'Ufficio acquedotto lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi, facendo eseguire a sue spese i pozzi, le nicchie ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura.</p> <p>Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dall'Ufficio Acquedotto e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto.</p> <p>L'utente, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzi e le nicchie dove si trovano installati i contatori dell'acqua.</p> <p>Per il contatore installato in proprietà privata, l'utente dovrà garantire e concedere il libero accesso, nelle ore di lavoro, agli addetti, incaricati della lettura dei consumi e per tutte le altre operazioni di verifica o di manutenzione.</p> <p>Il Comune ha la facoltà di imporre a spese dell'utente il cambiamento del posto del contatore qualora la</p>

	<p>precedente installazione , a causa di opere dell'utente, non permetta più la verifica o la lettura del contatore</p> <p>Tecnici Convenzionati</p> <p>Il contatore è di proprietà del Comune, e pertanto la sua installazione nonché il collegamento alla rete pubblica dovrà essere effettuata da tecnici comunali abilitati o da tecnici esterni convenzionati.</p> <p>Il Comune può stabilire una convenzione con alcune ditte incaricate ad eseguire i lavori di installazione, definendo un disciplinare tecnico obbligatorio e pattuendo, in relazione alle operazioni previste in tale disciplinare, un compenso fisso, uguale per tutti.</p> <p>Le opere accessorie comunque necessarie per ogni singolo caso, siano esse opere murarie, idrauliche o di finitura, resteranno a carico dei cittadini che le eseguiranno o le faranno eseguire, entro i termini stabiliti nelle disposizioni comunali. L'elenco delle ditte convenzionate è disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale e verrà aggiornato secondo necessità.</p>
Art.12 VERBALE DI POSA IN OPERA DELL'APPARECCHIO DI MISURA All'atto della posa in opera dell'apparecchio di misura verrà redatto, su apposito modulo a stampa predisposto dall'Ufficio Idrico del Comune, verbale di posa in opera sottoscritto dall'utente e dall'impiegato comunale incaricato, nel quale debbono essere indicati il tipo dell'apparecchio di misura, le caratteristiche dello stesso, il numero di matricola, il sigillo applicato, ed il consumo registrato.	Art.12 VERBALE DI POSA IN OPERA DELL'APPARECCHIO DI MISURA Vedi testo vigente
Art. 14 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi se non per disposizione del Comune. All'atto della rimozione o sostituzione vengono stesi i relativi verbali firmati dall'utente e dall'incaricato del Comune. Nei verbali oltre ai dati dell'art.12 debbono essere indicati il motivo della sostituzione o rimozione.	Art. 14 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi se non per disposizione del Comune e da tecnici comunali o loro incaricati. All'atto della rimozione o sostituzione vengono stesi i relativi verbali firmati dall'utente e dall'incaricato del Comune. Nei verbali oltre ai dati dell'art. 12 debbono essere indicati il motivo della sostituzione o rimozione.

	<p>costi di fornitura ed installazione dell'Utente previsti nel Tariffario dei Servizi Idrici di cui all'Allegato 'A' anche in modo rateizzato sulle fatturazioni successive.</p>
<p>Art. 15 RESPONSABILITA' DELL'UTENTE L'utente è responsabile dell'integrità del sigillo del contatore, di eventuali guasti, manomissioni ed ogni altra azione tendente a modificare o alterare gli impianti e le apparecchiature installate al servizio della propria utenza. L'utente, inoltre, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è ammesso per eventuali dispersioni o perdite , da qualunque causa prodotte, dagli impianti installati dopo il contatore; né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potrebbero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.</p>	<p>Art. 15 RESPONSABILITA' DELL'UTENTE Vedi testo vigente</p>
<p>TITOLO IV° Pagamento dei consumi</p> <p>Art. 16 LETTURA APPARECCHI DI MISURA La lettura degli apparecchi di misura dovrà essere effettuata almeno una volta l'anno e ciò entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora per cause imputabili all'utente , non sarà possibile rilevare il consumo registrato dall'apparecchio di misura potrà essere disposta la chiusura della presa, la quale sarà riaperta effettuata la relativa lettura e dopo che l'utente avrà provveduto al pagamento delle relative spese. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, letture supplementari a sua discrezione.</p>	<p>TITOLO IV° Pagamento dei consumi</p> <p>Art. 16 LETTURA APPARECCHI DI MISURA Il Comune, in modo diretto o con Ditta Incaricata, effettuerà almeno una lettura effettiva (o tentativo di lettura) per ciascun anno solare. L'utente, anche se si avvale regolarmente dell'autolettura, ha l'obbligo di permettere al personale del gestore di effettuare una rilevazione effettiva della lettura almeno una volta all'anno. In caso di assenza dell'utente, di un delegato e comunque in tutti i casi in cui esista l'impossibilità per il Comune di effettuare la preannunciata rilevazione dei consumi effettivi riportati dal contatore, verrà contestualmente rilasciata una apposita cartolina di "auto lettura". L'utente compila a propria cura la cartolina di autovettura e la spedisce al Comune (con l'affrancatura a carico del Comune), o a mezzo fax. Qualora, per cause addebitabili all'utente, l'impossibilità di effettuare la lettura effettiva del contatore si protrae per un anno consecutivo, il Comune, a mezzo raccomandata con ricevuta RR sollecita la disponibilità dell'utente a consentire l'accesso al contatore. Se, per un periodo di 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta Raccomandata</p>

	<p>RR o dalla data di restituzione della stessa per compiuta giacenza presso gli Uffici postali a causa del mancato ritiro della stessa da parte dell'utente, dovesse perdurare l'impossibilità di effettuare la lettura effettiva del contatore, il Servizio acquedotto del Comune potrà sospendere la fornitura dell'acqua.</p>
	<p>Telelettura Consumi Il Comune ha facoltà di adottare delle apparecchiature elettroniche atte alla telelettura dei consumi idrici, fornendoli ed installandoli con proprio personale specializzato addebitandone il costo all'Utente, anche in modo rateizzato sulle fatturazioni successive. La telelettura verrà effettuata trimestralmente, i consumi rilevati verranno comunicati all'utenza a mezzo email, sms, o postale (il costo di postalizzazione verrà addebitato nelle successive fatturazione), quindi storicizzati ed usati per la fatturazione trimestrale dei consumi reali.</p> <p>Verifica dei Consumi L'utente qualora ritenga erronee le indicazioni del proprio contatore può chiederne la verifica. Accertata la fondatezza del reclamo il contatore sarà sostituito a spese dell'utente ed il consumo dell'acqua verrà calcolato dall'emissione dell'ultima fattura fino alla sostituzione del contatore e sarà valutato a consumo medio giornaliero facendo riferimento all'ultimo periodo non contestato. Verrà comunque addebitato il costo di intervento come da Tariffario dei Servizi Idrici di cui all'Allegato 'A'.</p>
Art. 17 MISURA E PAGAMENTO DEL CANONE Presso l'ufficio idrico del Comune è tenuto uno schedario o registro contenente le partite dei consumi di ogni utenti rilevata dalle relative letture. L'acqua viene pagata in base al consumo registrato dall'apparecchio di misura ed applicando le tariffe di cui all'allegato A del presente regolamento. In base ai consumi relativi ed alle tariffe applicabili l'ufficio idrico procederà alla compilazione dell'apposito ruolo, che dovrà essere emesso entro il 1° semestre di ogni anno. Il ruolo approvato dalla G.M. sarà trasmesso	Art. 17 MISURA E PAGAMENTO DEL CANONE La Fatturazione dei Servizi Idrici avverrà a cadenza trimestrale con pagamento in unica soluzione. Il computo del consumo dell'acqua verrà fatto in base al consumo rilevato nel periodo intercorso tra le due letture contatore e rapportato all'intera annualità. I consumi e le letture rilevate saranno riportate sulla Fattura del periodo corrispondente. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo. E' consentita, in caso di mancata rilevazione dei

alla tesoreria del Comune che ne curerà la riscossione.

L'utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento del canone annuale e del consumo in eccedenza entro 15 giorni dalla notifica della bolletta di pagamento.

In caso di ritardo pagamento rispetto alla scadenza fissata sarà applicata nei confronti dei morosi l'indennità di mora pari al 6% di quanto dovuto oltre agli interessi di mora da liquidarsi nei modi di legge.

La morosità, inoltre, darà diritto al Comune di far sospendere la erogazione dell'acqua senza preavviso e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente moroso.

La chiusura della presa sarà eseguita dall'ufficio tecnico del Comune e sarà redatto apposito verbale.

consumi e nel caso di misura non quantificabile con esattezza (es. contatore bloccato), l' emissione delle fatture a "calcolo pro die" sui consumi effettuati dallo stesso utente negli anni precedenti. Resta ovviamente impregiudicato il diritto dell'utente ad eventuali conguagli e rimborsi nei casi di spettanza. Le istanze dovranno essere inoltrate al competente ufficio entro il termine di giorni 60 dalla scadenza della fattura.

Per le utenze ricadenti nelle zone servite dalle condotte di fognature, l'importo da pagare comprenderà anche i canoni per la raccolta e la depurazione del 100% dei consumi reali, come previsto dalla legge 319 del 10.05.1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

Criteri per la Fatturazione delle Utenze Raggruppate (Condomini)

Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di un condominio, e per il quale non ricorrono le condizioni tecniche, economiche e normative che consentano la stipula di contratti con le singole unità immobiliari presenti nel condominio stesso, sarà fatturato dall'Ufficio Tributi tenuto conto degli scaglioni e delle tariffe previste e del numero delle unità immobiliari domestiche e non domestiche presenti nel complesso condominiale.

Nei condomini serviti da un unico contatore generale, in cui si renda possibile la gestione diretta dei contatori delle unità immobiliari a seguito di stipula dei contratti di fornitura tra Ufficio acquedotto e i singoli condomini, la fatturazione dei consumi avverrà con le seguenti modalità:

1. i consumi dei singoli condomini verranno fatturati in base alla lettura dei rispettivi contatori divisionali da parte dell'Ufficio Tributi, applicando ad ognuno gli scaglioni e le tariffe al momento in vigore, in base all'utilizzo;
2. l'eventuale differenza fra i consumi rilevati dal contatore generale condominiale (che rimarrà o sarà installato a cura dell'Ufficio acquedotto) e la somma dei consumi relativi alle utenze divisionali, verrà addebitata all'utenza raggruppata alla tariffa base al momento in vigore.

	<p>Fatturazione Utenze con Telelettura I consumi reali delle Utenze dotate di apparecchiature elettroniche di telelettura verranno fatturati in modo trimestrale posticipato.</p> <p>Case Disabitate In merito alle richieste di ricalcolo fattura sarà applicata la quota fissa relativa al canone idrico più IVA nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la casa è disabitata, l'utente esibisca un documento comprovante il distacco ENEL riferito all'anno per cui si chiede il ricalcolo; - l'utente non risulta residente nell'abitazione per cui chiede il ricalcolo (verifica anagrafe comunale - atto notorio - documentazione attestante il domicilio c/o casa di riposo) <p>L'utente che risulta residente nella casa disabitata pagherà il consumo medio giornaliero (cmg) relativo all'anno di riferimento;</p> <p>Garage: Per il garage anche se il consumo è minimo (inferiore al mc) deve essere comprovato da dichiarazione di responsabilità resa dall'intestatario del contratto da cui si evince che il contatore serve esclusivamente per uso del garage, corredata dalla foto del contatore o da eventuale sopralluogo. Nel caso contrario si applicherà il consumo medio giornaliero (cmg) relativo all'anno di riferimento.</p>
<p>Art. 18</p> <p>GUASTI ALL'APPARECCHIO DI MISURA Qualora venga riscontrata l'irregolarità nel funzionamento dell'apparecchio misuratore, non dovuta ad incuria dell'utente, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo di mancato funzionamento, sarà valutato in base alla media delle due letture precedenti ed in mancanza in base al consumo del periodo precedentemente rapportato ad anno.</p>	<p>Art. 18</p> <p>GUASTI ALL'APPARECCHIO DI MISURA Qualora venga riscontrata l'irregolarità nel funzionamento dell'apparecchio misuratore, non dovuta ad incuria dell'utente, si fa sostituire il contatore e si applica la media del nuovo contatore. In caso di aria nelle tubature, accertata dall'ufficio tecnico, il consumo sarà ricalcolato applicando il consumo forfettario di 64 mc/annuo, giusta determinazione dirigenziale n° 757 del 17/07/2002 .</p>

TITOLO V° Vigilanza – Divieti e Sanzioni	TITOLO V° Vigilanza – Divieti e Sanzioni
<p style="text-align: center;">Art. 19 VIGILANZA</p> <p>Il Comune si riserva la facoltà di verificare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e senza obbligo di preavviso, la regolarità degli impianti di presa e di diramazione, di distribuzione sia fuori che all'interno del fabbricato. Per tali motivi dovrà essere lasciato libero ingresso agli operatori del Comune addetti alla lettura degli apparecchi di misura e alla verifica degli impianti ed agli agenti di polizia urbana.</p> <p>Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, da diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua.</p> <p>La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati del servizio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 VIGILANZA</p> <p>Vedi testo vigente</p>
<p style="text-align: center;">Art. 20 DIVIETI</p> <p>All'utente è fatto divieto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Di rivendere l'acqua; — Di lasciare innestare alla propria condotta una presa o diramazione a favore di terzi; — Di applicare pompe alla rete idrica comunale. 	<p style="text-align: center;">Art. 20 DIVIETI</p> <p>Vedi testo vigente</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 SANZIONI</p> <p>I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti con la multa variabile da L. 10.000 a L.100.000 salvo che l'infrazione non sia già regolata da disposizioni di polizia urbana.</p> <p>Per i casi di falsità o di frode si procederà a norma del codice penale.</p> <p>Le infrazioni saranno verbalizzate dagli agenti del Comune all'uopo autorizzati.</p> <p>Ogni infrazione dà inoltre al Comune il diritto insindacabile di procedere alla sospensione della concessione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 SANZIONI</p> <p>Tardivo Pagamento</p> <p>Il pagamento integrale effettuato comunque dopo la data indicata nella bolletta, comporterà l'applicazione degli interessi di mora nella misura del tasso legale secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nei primi 10 giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura sarà applicato un interesse pari al tasso legale commisurato in funzione dell'importo dovuto e dei giorni effettivi di ritardo; ➤ dall'11° giorno, agli interessi sopra descritti sarà applicata una maggiorazione del 3,5%, anch'essa rapportata ai giorni effettivi di ritardo. <p>Tali somme saranno addebitate all'utente nella prima fattura emessa successivamente alla contabilizzazione</p>

del pagamento.

Mancato pagamento

Nel caso in cui l'utente non paga una o più fatture entro il termine in essa indicato verrà sollecitato con apposita lettera bonaria, contenente il riepilogo dei dati essenziali relativi alla/e fatture scadute e non pagate ed il relativo bollettino postale precompilato TD 896.

Continuando l'inosservanza verrà emesso atto di diffida e messa in mora per gli importi dovuti con calcolo degli interessi e sanzioni previsti dal regolamento da notificare all'utente.

Dopo i termini di ricorso/pagamento (60 gg. Dalla notifica), per le posizioni ancora morose il Comune comunicherà con apposita lettera la riduzione della fornitura dell'acqua (applicando dei limitatori di portata) senza ulteriori avvisi, con eventuale ripristino a pagamento dopo il saldo della posizione morosa.

Non appena l'utente provvede a saldare il corrispettivo dovuto, il servizio di erogazione dell'acqua verrà riattivato entro 2 gg. Lavorativi.

Riduzione/Sospensione della fornitura per morosità

La riduzione/sospensione della fornitura è specificatamente riconosciuta:

- a) dall'art. 1460 c.c. in generale per i contratti a prestazioni corrispettive;
- b) dall'art. 1565 c.c. in particolare per la somministrazione;
- c) dal DPCM 14.3.96, punto 8.4.5 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1996, n. 62), in base al quale "Il gestore, previa diffida a norma di legge, sospende l'erogazione in caso di morosità dell'utente e la riprende entro due giorni lavorativi dal pagamento ovvero a seguito di intervento dell'autorità competente" (Sindaco o ASL possono richiedere, per motivi di igiene attinenti la specifica utenza o per particolari situazioni personali, la riattivazione; in questo caso, ripristinando la fornitura sarà possibile comunque limitare la portata e la pressione di fornitura).

Riattivazione della fornitura per morosità

Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità, per ottenere la riattivazione, l'utente dovrà saldare tutte le fatture scadute oltre alla somma prevista nel Tariffario dei Servizi Idrici di cui all'Allegato 'A' quale rimborso

	<p>spese per la riapertura e risigillo della presa. Diversamente, se la riduzione/sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 60 giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'utente tutte le spese che l'Ufficio acquedotto si troverà a sostenere. In quest'ultimo caso, qualora l'utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento dei corrispettivi previsti.</p> <p><u>L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla riduzione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.</u></p> <p>Sanzioni</p> <p>Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento di ulteriori sanzioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mancata lettura del contatore imputabile all'utente; b) per usi impropri di cui all'art. 38 del presente Regolamento; c) per mancata comunicazione in caso di sub ingresso e/o voltura; <p>Gli importi delle varie sanzioni sopra esposte sono evidenziati nel Tariffario dei Servizi Idrici di cui all'Allegato 'A'.</p>
<p>TITOLO VI° Disposizioni finali e transitorie</p> <p>Art.22 TASSE E IMPOSTE</p> <p>Tutte le spese e gli oneri anche fiscali gravanti per il perfezionamento del contratto di concessione (bolli, tasse ecc.) saranno ad esclusivo carico dell'utente.</p>	<p>TITOLO VI° Disposizioni finali e transitorie</p> <p>Art.22 TASSE E IMPOSTE</p> <p>Vedi testo vigente</p>
<p>Art. 23 OBBLIGATORIETA'</p> <p>Le norme del presente regolamento sono obbligatorie per tutti gli utenti e si applicano alle utenze già concesse o in corso di concessione.</p>	<p>Art. 23 OBBLIGATORIETA'</p> <p>Le norme del presente regolamento sono obbligatorie per tutti gli utenti e si applicano alle utenze già concesse o in corso di concessione.</p> <p>Gli utenti sprovvisti di apparecchio misuratore e gli</p>

<p>Gli utenti sprovvisti di apparecchio misuratore e gli utenti titolari di apparecchio misuratore non funzionante perché guasto, sono tenuti entro mesi sei dalla entrata in vigore del presente regolamento a fornirsi, a proprie spese, di un adeguato apparecchio misuratore secondo quanto disposto dai precedenti artt. 11-12-13 e 14.</p> <p>Gli utenti interessati saranno opportunamente avvertiti con comunicazione emessa dagli uffici comunali competenti.</p> <p>Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento.</p> <p>Esso è da intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che occorra la materiale trascrizione.</p>	<p>utenti titolari di apparecchio misuratore non funzionante perché guasto, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Idrico Amministrativo per la relativa regolarizzazione.</p> <p>Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento.</p> <p>Esso è da intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che occorra la materiale trascrizione.</p>
<p>Art. 24 RINVIO AD ALTRE NORME Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia.</p>	<p>Art. 24 RINVIO AD ALTRE NORME Vedi testo vigente</p>
<p>Art.25 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle norme contenute nell'art.197 dell'OREL entra immediatamente in vigore.</p>	<p>Art.25 EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO Vedi testo vigente</p>

ALLEGATO 'A'

Tariffario Servizi Idrici

Annualmente con atto deliberativo, da allegare al bilancio di previsione, saranno stabilite le tariffe da pagare per il Servizio Idrico per le diverse categorie di utenza con validità dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

CANONI FISSI ANNUI

Noleggio Contatori Euro _____

Noleggio Apparati Telelettura Euro _____

UTENZE DOMESTICHE

Quota Fissa di € 8,00 rapportata al numero di appartamenti nel caso di condomini.

Tariffe Unitarie (euro/mc) per Fasce di:

- tariffa di € 0,35 al mc. per consumi da 0 a 60 mc;
- tariffa di € 0,90 al mc. per consumi da 61 a 110 mc;
- tariffa di € 1,00 al mc. per consumi da 111 a 160 mc;
- tariffa di € 1,10 al mc. per consumi da 161 a 210 mc;
- tariffa di € 1,30 al mc. per consumi oltre 211 mc.

Canone fognatura € 0,0362/mc.

Canone depurazione € 0,2582/mc.

A questi importi va sommata l'IVA al 10%

Ai fini della determinazione dei consumi nel caso di condomini serviti da unico contatore, si moltiplica il numero degli appartamenti per gli scaglioni di consumo indicati nelle fasce tariffarie di cui sopra.

Per le comunità l'equiparazione ad unità appartamento si determina dividendo per cinque il numero delle presenze medie calcolate su base annuale.

UTENZE NON DOMESTICHE

Appartengono a questa categoria le utenze riferite ad esercizi di attività commerciali, artigianali, ecc.

Il canone è di € 8,00.

Tariffa di € 1,30 al mc.

Canone fognatura € 0,0362/mc.

Canone depurazione € 0,2582/mc.

A questi importi va sommata l'IVA al 10%

DIRITTI FISSI (una tantum)

Nuova Concessione:

- N.2 marche da bollo di € 14,62;
- Copia titolo proprietà in caso di acquisto;
- Copia concessione edilizia o progetto (in caso di costruzione);
- Copia concessione in sanatoria (in caso di abuso edilizio);
- Versamento di € 100,00 quale deposito cauzionale (con bollettino prestampato d'Ufficio o pago bancomat a mezzo POS presso l'Ufficio) per le utenze domestiche , €. 195, per le utenze non domestiche;
- Fotocopia del documento di riconoscimento.

Voltura:

- N.2 marche da bollo di € 14,62;
- Copia titolo proprietà in caso di acquisto o atto di successione;
- Versamento di € 15,49 quale deposito cauzionale (con bollettino prestampato d'Ufficio o pago bancomat a mezzo POS presso l'Ufficio);
- Fotocopia del documento di riconoscimento

Spese Sopralluogo Nuovo Allaccio Euro _____

Spese per Verifica e Sigillo Contatore Euro _____

Spese di rimozione riduttore di flusso per morosità, risigillo e ripristino fornitura Euro _____

Spese per autorizzazioni a terzi per locali commerciali dati in locazione Euro _____

CANONI FISSI ANNUI

Noleggio Contatori Euro _____

Noleggio Apparati Telelettura Euro _____

— 7 —